

Comune di Venaria Reale (Torino)

Accessibilità da nord alla Reggia di Venaria Reale: nuovo Ponte sul Torrente Ceronda – Valutazione di Impatto Ambientale e contestuale Valutazione di Incidenza - Espressione del giudizio di compatibilità ambientale ed autorizzazione all’esecuzione dei lavori ai sensi dell’art. 12 della L.R. 40/1998 e dell’art. 26 del D.Lgs. 152/2006 = (D.G.C. n. 53 del 22/02/2022).

Oggetto: Accessibilità da nord alla Reggia di Venaria Reale: nuovo Ponte sul Torrente Ceronda – Valutazione di Impatto Ambientale e contestuale Valutazione di Incidenza - Espressione del giudizio di compatibilità ambientale ed autorizzazione all’esecuzione dei lavori ai sensi dell’art. 12 della L.R. 40/1998 e dell’art. 26 del D.Lgs. 152/2006 = (D.G.C. n. 53 del 22/02/2022).

LA GIUNTA COMUNALE

(*omissis*)

delibera

A) Di prendere atto dei verbali, sottoscritti dai partecipanti, delle sedute della Conferenza dei Servizi svoltesi in data 23/07/2021, in data 10/09/2021 ed in data 12/10/2021, allegati alla presente Deliberazione per farne parte integrante e sostanziale;

B) Di esprimere ai sensi e agli effetti dell’art. 12 della L. R. n. 40/1998 giudizio positivo di Compatibilità Ambientale relativamente al Progetto di “ACCESSIBILITA’ DA NORD ALLA REGGIA DI VENARIA REALE: NUOVO PONTE SUL TORRENTE CERONDA” - Proponente Consorzio delle Residenze Reali Sabaude con sede in Piazza della Repubblica, 4 - Venaria Reale, per le motivazioni evidenziate in premessa;

C) Di dare atto:

- che la validità del giudizio positivo di Compatibilità Ambientale di cui al precedente punto rimane subordinata all’osservanza delle prescrizioni specificate nei pareri rilasciati dagli enti (allegati alla presente deliberazione) il cui recepimento comporterà, tra l’altro, l’aggiornamento del progetto;

- il provvedimento di Compatibilità Ambientale, rilasciato ai sensi dell’art. 26 del D.Lgs. 152/2006 s.m. ed i e dell’art. 12 della L.R. 40/1998 s.m. ed i., è comprensivo delle autorizzazioni ambientali ed urbanistiche necessarie alla realizzazione dell’intervento, nonché all’eventuale rilascio coordinato di ulteriori provvedimenti;

- che il termine di efficacia del provvedimento ai fini dell’inizio dei lavori per la realizzazione degli interventi è di tre anni, a decorrere dalla data del provvedimento amministrativo che consente in via definitiva la realizzazione del progetto;

- che il giudizio positivo di compatibilità ambientale ha validità di anni cinque ai sensi dell’art. 26 comma 6 del D.Lgs. 152/2006 e s.m. ed i.

- che il ruolo dell’Autorità competente si estende alla successiva fase inerente l’ottemperanza alle prescrizioni impartite; la L.R. 40/98 s.m. ed i., all’ art. 21, comma 3 prevede che, in caso di violazione, l’imposizione di misure di adeguamento e l’eventuale irrogazione delle sanzioni sia in capo al Comune, in quanto Autorità Competente alla Valutazione di Impatto Ambientale degli interventi ;

- che l’Arpa, quale Ente strumentale a supporto dell’Autorità Competente, ai sensi della L.R. 40/1998 s.m. ed i., art. 8, comma 2 assicura il controllo delle condizioni previste per la realizzazione delle opere e degli interventi e pertanto è tenuta a vigilare sul rispetto delle prescrizioni contenute nel provvedimento finale di V.I.A. ed a segnalare le eventuali difformità riscontrate, restando nelle competenze del Comune ogni valutazione in ordine

all'adozione di provvedimenti conseguenti;

- che copia della presente Deliberazione, quale atto conclusivo dell'iter istruttorio procedimentale di Valutazione di Impatto Ambientale di competenza comunale e contestuale Valutazione di Incidenza sarà trasmessa a tutti i soggetti convocati;

- che la presente Deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione e sul sito web del Comune;

- che avverso la presente Deliberazione è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale nel termine di 60 gg. oppure al Presidente della Repubblica nel termine di 120 gg.;

(omissis)